

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 13 gennaio 2009, composta da:

Bruno PROTA	Presidente
Aldo CARLESCHI	Consigliere
Luca FAZIO	Referendario relatore
Francesco ALBO	Referendario
Daniela MORGANTE	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d.

12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 21 dicembre 2000, che ha disposto l'insediamento delle Sezioni regionali di controllo dal 1° gennaio 2001;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Monticello Conte Otto (VI) prot. n. 22243 del 10.12.2008, pervenuta in data 11.12.2008 al prot. n. 9353/9;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 2/2009/PAR del 12 gennaio 2009 per la convocazione dell'adunanza odierna;

UDITA la relazione del magistrato relatore

FATTO

La richiesta di parere a riferimento proveniente dal Sindaco del Comune di Monticello Conte Otto (VI) viene prospettata al fine di conoscere se la maggior spesa derivante dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno debba essere computata tra le spese di personale ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e dall'art. 76, comma 5, del DL 112/2008.

Il prefato Comune evidenzia che:

- alcuni dipendenti, già assunti con contratto di lavoro a tempo pieno successivamente trasformato in tempo parziale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del CCNL del 14 settembre 2000,

hanno chiesto di rientrare a tempo pieno, essendo decorsi più di due anni dalla trasformazione del rapporto di lavoro;

- essendo dipendenti non assunti a tempo parziale il Comune non ritiene possa trovare applicazione l'art. 3, comma 101, della legge 244/2007;
- ai sensi di quanto previsto dal citato art. 4, comma 14, del CCNL, "i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche se in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico";
- il rientro a tempo pieno dei citati dipendenti comporterebbe un incremento della spesa di personale con l'impossibilità di rispettare sia il vincolo di riduzione della spesa di personale in termini assoluti (art. 1, comma 557, della legge 296/2006) e con il rischio di non assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, prevista dall'art. 76, comma 5 del DL n. 112/2008.

Posto quanto sopra, il Comune chiede se l'incremento di spesa derivante dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno debba essere computato tra le spese del personale, ai fini dell'applicazione delle citate disposizioni.

Nel caso di risposta affermativa, si chiede se tali richieste possano essere rigettate, motivando il diniego con il fatto che l'incremento della

spesa non consente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica derivanti dalla legge citata.

DIRITTO

Il quesito appare ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, in quanto posto dall'organo rappresentativo dell'ente locale, che oggettivo, per l'attinenza alla materia di contabilità pubblica ed, in particolare, a norme, quelle relative al personale, che sono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Nel merito occorre evidenziare che la maggior spesa derivante dalla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro, in quanto non espressamente esclusa da disposizioni normative di fonte legislativa o regolamentare, rientra nel computo delle spese di personale ai sensi del comma 557 della finanziaria del 2007 e dell'art. 76, comma 5, del DL 112/2008.

D'altronde anche motivazioni di ordine logico impongono di giungere alla medesima soluzione: come l'amministrazione ha potuto fruire per un biennio della minor spesa derivante dalla trasformazione da tempo pieno a tempo parziale ai fini del rispetto dei limiti di spesa di personale, così, in maniera simmetrica, dovrà computare la maggior spesa derivante dalla ricostituzione del tempo pieno alla scadenza del biennio.

La reversibilità della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale costituisce, come recita la disposizione del CCNL citato, che riproduce il testo dell'art. 6, comma 4, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 convertito in legge con L. 28 maggio 1997, n. 140, un "diritto" del

lavoratore, il cui soddisfacimento non può essere autoritativamente differito, salva una diversa e specifica disposizione contrattuale o di legge.

Le norme delle leggi finanziarie degli ultimi anni che hanno imposto limiti di spesa per il personale, ovviamente, tendono ad incidere sulla componente "discrezionale" della spesa.

Diversamente, l'atto con il quale si provvede alla trasformazione del *part-time* in *full-time* è un atto "vincolato", in quanto posto in adempimento di un obbligo derivante dalla modifica del contenuto prestazionale del contratto individuale di lavoro, avvenuta a seguito della trasformazione dal regime di tempo pieno a parziale, la cui reversibilità è prevista dalla contrattazione collettiva.

Ammettere la comprimibilità di tale diritto significherebbe ammettere la comprimibilità di tutti i diritti sorti in base a disposizioni vincolanti, di fonte legale o contrattuale, che incidono sulla spesa di personale.

Semmai, compito dell'ente locale è quello di adeguare il processo formativo del bilancio ai principi contabili della prudenza e della congruità delle spese.

Pertanto, venendo al caso specifico, sin dal momento della stesura del bilancio di previsione l'ente locale dovrebbe tener conto della possibilità che venga esercitato il diritto del personale in *part - time* alla ricostituzione del tempo pieno alla scadenza del biennio e, conseguentemente, adottare le necessarie iniziative di contenimento di

altre componenti della spesa di personale al fine di rispettare i vincoli derivanti dalla legislazione finanziaria.

PQM

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il proprio parere nei termini suindicati.

Così deliberato in Venezia, nell'adunanza del 13 gennaio 2009.

L'estensore
Dott. Luca FAZIO

Il Presidente
Dott. Bruno PROTA

Depositato in Segreteria il 15/01/2009

Il Direttore Amministrativo
D.ssa Raffaella BRANDOLESE